

n. 3974-1/2020 R.G.A.C.



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati

dott.ssa Laura Sara Tragni	Presidente
dott. Pietro Caccialanza	Giudice
dott.ssa Olivia Condino	Giudice Relatore

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 3974-1/2020 R.G.A.C.

promosso da
nato in Costa d'Avorio il 03/07/1997 rappresentato e difeso

parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI MILANO

parte resistente

Il Collegio, sentito il relatore,

OSSERVA

quanto segue:

Con istanza ex art. 35 *bis*, comma 4 D. Lgs. 25/08 depositata il giorno 02/03/2020 (impropriamente rubricata come istanza *ex art.* 700 c.p.c.) parte ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di inammissibilità emesso dalla Commissione Territoriale di Milano il 26/11/2019, sulla domanda di protezione internazionale reiterata presentata il 04/10/2019;

Ai sensi dell'art. 35 *bis* comma 4 "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte".



Ritiene il Tribunale che la valutazione delle *gravi e circostanziate ragioni* includa sia la considerazione di nuovi elementi che possano condurre all'accoglimento del ricorso sia questioni relative alla prospettazione di nuove e ulteriori circostanze suscettibili di autonoma valutazione, anche sotto il profilo della irreparabilità del danno derivante dal rigetto della sospensione.

Nell'esame del *periculum* non può prescindersi dalla considerazione della eccezionale emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da virus COVID-19 e dalle eccezionali misure adottate dal Governo per contrastarla.

Tali misure trovano fondamento negli articoli 17 e 32 primo comma della Costituzione italiana. La prima norma consente limitazioni alle libertà di circolazione e soggiorno per "*motivi di sanità e sicurezza*"; la seconda sancisce "*la salute come fondamentare diritto dell'individuo e interesse della collettività*".

Al fine di contrastare la diffusione dell'epidemia il Governo, con DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo, ha imposto progressive stringenti limitazioni al movimento delle persone a tutela della salute individuale e collettiva, sancendo, infine, con il decreto del 22 marzo, il divieto di allontanamento dalla dimora attuale, salve ragioni di lavoro, assoluta urgenza o salute.

Al fine di tutelare il personale sanitario operante degli ospedali e le persone ivi degenti ed assicurare una razionale organizzazione delle cure, sempre a tutela della salute individuale e collettiva, l'Istituto Superiore della Sanità (ISS), in collaborazione con lo *European Centre for Disease Control* e il Ministero della Salute, ha inoltre diffuso, il 9 marzo 2020, prescrizioni per le persone che presentino sintomi della malattia. Le istruzioni dell'ISS prevedono che la persona con sintomi: debba restare in casa e consultare il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica; non debba accedere al pronto soccorso per evitare di contagiare altre persone; possa essere avviato ad un test sulla presenza del virus solo quando il medico di famiglia lo ritenga necessario.

Nel caso all'attenzione del Tribunale, il rigetto della sospensione comporterebbe la revoca in capo al richiedente del permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo; tale revoca determinerebbe l'impossibilità di osservanza delle prescrizioni dell'Istituto Superiore della Sanità a tutela della salute individuale e collettiva perché la revoca del permesso di soggiorno precluderebbe l'accesso del richiedente al servizio sanitario nazionale ed alle cure del medico di famiglia.

L'articolo 34 del Testo unico sull'immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) che regola l' "*Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale*" (S.S.N.) stabilisce, al comma 1, che: "*Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: (...) b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per*



asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza”.

La circolare del 24 marzo 2000 n. 5 del Ministero della Sanità, intitolata *“Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria”*, chiarisce che, ai sensi dell’articolo 34 del T.U. sull’immigrazione, sono destinatari della iscrizione obbligatoria al S.S.N. *“tutti gli stranieri che, in relazione alle disposizioni che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno, abbiano ottenuto il permesso stesso o ne abbiano chiesto il rinnovo per i seguenti motivi: (...) 6) richiesta di asilo (...); l’iscrizione obbligatoria riguarda coloro che hanno presentato richiesta di asilo sia politico che umanitario. Rientra in questa fattispecie la tutela del periodo che va dalla richiesta all’emanazione del provvedimento, incluso il periodo dell’eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, e viene documentata mediante esibizione della ricevuta di presentazione dell’istanza alle autorità di polizia”*. La circolare chiarisce ulteriormente che *“in presenza di tali requisiti e presupposti non soltanto si deve provvedere, anche d’ufficio, all’iscrizione al S.S.N. ma altresì ad erogare immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie”* e che si debba, invece, *“procedere alla cancellazione contestualmente alla scadenza o alla revoca del permesso di soggiorno”*.

La tutela sanitaria degli stranieri cui sia, appunto, revocato il permesso di soggiorno è invece regolata dal successivo articolo 35 del Testo unico sull’immigrazione che, al comma 3, stabilisce quanto segue: *“Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: (...) e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.”* La già menzionata circolare del 24 marzo 2000 n. 5 chiarisce poi che *“In ordine alla tipologia di prestazioni previste dal terzo comma dell’art. 35 del testo unico (...) per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).”*

La normativa citata conferma dunque che la revoca del permesso di soggiorno, con cancellazione dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale, consentirebbe al ricorrente di rivolgersi solo a cure “ospedaliere”, urgenti o essenziali, e gli precluderebbe invece di obbedire alle prescrizioni dell’Istituto Superiore di Sanità, rivolgendosi al medico di famiglia per l’avvio delle procedure di monitoraggio e



verifica della malattia al di fuori del circuito ospedaliero, con conseguente incremento del rischio per la salute individuale e collettiva che le suddette misure mirano invece a prevenire.

Gli elementi sopra considerati inducono il Collegio a ritenere che l'eccezionale situazione di pandemia renda concreto ed attuale un pregiudizio grave ed irreparabile per la salute individuale e collettiva per il caso di rigetto dell'istanza di sospensione e conducano inevitabilmente all'accoglimento della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale

SOSPENDE

l'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Milano il 26/11/2019 e notificato il 17/12/2019.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 Aprile 2020.

Il Presidente
Laura Sara Tragni

